

STATUTO
della fondazione
"Fondazione per gli Studi di Interesse Aziendale"
siglabile
"Fondazione SIA"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione.

E' costituita per trasformazione della "Associazione per il finanziamento studi in ambiti aziendali" la "Fondazione per gli Studi di Interesse Aziendale" siglabile "Fondazione SIA". Essa risponde ai principi e allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede.

La sede della Fondazione è nel Comune di Torino.

Ai fini della iscrizione presso ogni competente Pubblico Registro, si indica l'attuale indirizzo: Corso Galileo Ferraris n. 26. L'indirizzo della sede può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti o soppressi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è indeterminata, non essendo fissato un termine finale della stessa.

Articolo 4 - Scopo

La Fondazione si propone di contribuire con i mezzi ritenuti più efficaci al miglioramento e alla diffusione della cultura manageriale e gestionale, degli insegnamenti in scienze, tecnologie e nelle materie e percorsi utili per il progresso, lo sviluppo e la competitività di vari ambiti aziendali, che si ritiene di dover incentivare, sostenere e premiare. Quanto sopra in riferimento particolare, ma non esclusivo, al segmento dell'Alta Formazione e in relazione alle tematiche e alle discipline manageriali, gestionali, tecniche e scientifiche collegate alle attività imprenditoriali in senso ampio.

La Fondazione si propone inoltre di contribuire ad altre iniziative di natura sociale, etica e filantropica, con particolare attenzione al merito, all'eccellenza, ai giovani, al contrasto alla povertà e alla discriminazione.

A tali fini, a titolo esemplificativo, potrà:

a) contribuire al finanziamento in favore di studenti e ricercatori meritevoli coinvolti nei corsi di studio o nelle attività di ricerca di cui sopra, mediante borse di studio e assegni di ricerca, o sostenere attività didattiche, seminari, ricerche, missioni e iniziative, anche svolte all'estero o in collegamento con l'estero;

b) sostenere con borse di studio o altri incentivi studenti

meritevoli che frequentino corsi di studio considerati utili

o necessari ai diversi ambiti aziendali per lo sviluppo e la competitività del sistema economico e sociale;

c) promuovere lo sviluppo di ogni altra iniziativa rivolta al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, in Italia e all'estero;

d) sviluppare rapporti e collaborazioni con centri italiani ed esteri di alta formazione manageriale e scientifica, in linea con le finalità del presente statuto;

e) compiere ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria funzionalmente connessa con la realizzazione degli scopi della Fondazione nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II: RISORSE DELLA FONDAZIONE

Articolo 5 - Composizione

Il Patrimonio (iniziale e frutto di eventuali incrementi futuri) è composto dal Fondo di dotazione indisponibile e dal Fondo di Gestione.

Qualsiasi apporto di risorse effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile e non attribuisce alcun diritto, diverso da quelli eventualmente attribuiti dallo Statuto o dalla Legge, di partecipazione alla organizzazione o alle attività della Fondazione.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra previste.

Il patrimonio è composto:

A) dal Fondo di dotazione indisponibile, che ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

B) dal Fondo di gestione costituito da tutte le risorse apportate (in fase iniziale o a seguito di eventuali apporti futuri) nella Fondazione e non espressamente destinate ad incremento del patrimonio indisponibile; e così a titolo esemplificativo:

- dai beni, mobili e immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

Articolo 7 - Diminuzione del patrimonio indisponibile

Nel caso in cui il patrimonio indisponibile scenda al di sotto di Euro 100.000 (centomila virgola zero zero), il

Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere per il ripristino dell'ammontare originario entro il termine di tre mesi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi di legge.

TITOLO III: QUALIFICHE E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Revisore Unico.

Articolo 11 - Partecipanti alla Fondazione

I partecipanti alla Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.

Sono Fondatori coloro che erano associati all'Associazione per il finanziamento studi in ambiti aziendali, ora trasformata in "Fondazione SIA".

Sono Sostenitori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante donazioni e contributi in denaro o donazione di beni materiali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione del partecipante sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione.

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori.

E' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede purché in Italia, mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ai partecipanti almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo di convocazione della stessa.

Ogni partecipante ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte:

a) quanto alle modifiche dello Statuto della Fondazione, con la presenza e la maggioranza favorevole dei due terzi dei partecipanti, sia in prima sia in seconda convocazione;

b) quanto allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza e la maggioranza favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti, sia in prima sia in seconda convocazione;

c) in tutti gli altri casi con la maggioranza favorevole dei voti dei presenti e con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei partecipanti, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Questi ultimi quorum costitutivi e deliberativi sono richiesti, a titolo esemplificativo, per:

(i) la determinazione del numero dei Consiglieri;

(ii) la nomina del Presidente e del Vice - Presidente, i quali dovranno essere scelti fra i legali rappresentanti dei Fondatori o tra i loro delegati;

(iii) la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

(iv) l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;

(v) qualsiasi altro argomento sottoposto all'Assemblea.

Articolo 13 - Recesso ed esclusione dei partecipanti

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, al Presidente della Fondazione. Il recesso ha effetto decorsi 90 (novanta) giorni da quello in cui la relativa comunicazione è pervenuta al Presidente della Fondazione, salvo presa d'atto in data anteriore da parte dell'Assemblea.

I partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione per

gravi violazioni del presente statuto ovvero per mancata e ingiustificata partecipazione per oltre 24 (ventiquattro) mesi alle riunioni assembleari. L'esclusione ha effetto dalla data dell'Assemblea che la delibera.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dall'Assemblea che determina il numero dei suoi componenti, che potrà variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto), compreso il Presidente uscente quando presente.

La durata del mandato dei Consiglieri è quadriennale nel numero massimo di tre mandati, salvo quanto previsto per il Presidente dal successivo articolo 15 (quindici).

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente e il Vice-Presidente nominati dall'Assemblea e scelti fra i legali rappresentanti dei Fondatori o tra i loro delegati e, in aggiunta ai Consiglieri eletti, il Presidente uscente per il quadriennio successivo.

Un componente del Consiglio di Amministrazione sarà espresso dai soli partecipanti Sostenitori, se presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario della Fondazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche fuori dalla sede purché in Italia, mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione dello stesso.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione ogni competenza non riservata all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, come, a titolo esemplificativo:

- a) la predisposizione del rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione da

sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei partecipanti;

- c) l'approvazione delle convenzioni e dei contratti eventualmente da stipularsi con Università e Istituti di Formazione superiore o altri enti aventi finalità analoghe;
- d) l'approvazione all'ingresso di partecipanti Sostenitori;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni della Fondazione, compreso quello relativo ai criteri di gestione del patrimonio;
- f) la nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti utili o correlati al perseguimento delle finalità fondative;
- g) la nomina e la revoca del Segretario della Fondazione;
- e) i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Assemblea può delegare una parte dei suoi poteri al Consiglio di Amministrazione, esclusi in ogni caso quelli ad essa riservati dalla legge.

Se nel corso del quadriennio per una ragione qualsiasi venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione con deliberazione assunta dalla maggioranza dei suoi componenti e ferma la ratifica dell'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. In caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede a nuova nomina in sostituzione del/dei Consigliere/i mancante/i per la parte residua del mandato.

Articolo 15 - Il Presidente e il Vice-presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall'Assemblea e scelti tra i legali rappresentanti dei Fondatori o tra i loro delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Consigliere e componente del Consiglio di Amministrazione; è anche Presidente della Fondazione e può essere rieletto per una sola volta al termine del primo mandato.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza o impedimento, o per scelta del Presidente, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che assume la rappresentanza legale della Fondazione. L'assenza del Presidente fa piena prova della legittimazione del Vice-Presidente a rappresentare la Fondazione.

Il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea quando sia necessario e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; esercita i poteri eventualmente a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Il Segretario

La segreteria e l'organizzazione amministrativa della

Fondazione sono affidati ad un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne può disporre la revoca. Viene individuato sulla base di comprovate competenze ed esperienze in ambito associazionistico, gestionale, amministrativo e relazionale.

L'incarico si intende continuativo fino a dimissioni o revoca.

Il Segretario sovrintende all'amministrazione e ha il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione della Fondazione, nell'attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, nel successivo controllo dei risultati, nella predisposizione degli schemi del rendiconto consuntivo economico e finanziario e del bilancio preventivo.

Nell'ambito di tale mandato e subordinatamente alle direttive del Consiglio di Amministrazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la Fondazione e, nel rispetto del regolamento che lo disciplina, la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché la scelta e la gestione degli eventuali collaboratori e consulenti che si rendessero necessari.

Nell'ambito dei poteri ad esso delegati, rappresenta anche la Fondazione di fronte ai terzi.

Articolo 17 - Revisore Unico

L'Assemblea designa un Revisore Unico scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica; il suo incarico è rinnovabile per due volte consecutive, dopo le quali il mandato può essere nuovamente conferito decorsi quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

In caso venga a mancare, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione per la parte rimanente del mandato. Il Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea.

E' tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 18 - Onerosità o gratuità delle cariche

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso professionale del Segretario solo nel caso non sia dipendente di uno dei Fondatori.

La retribuzione deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superare i compensi previsti per enti che operino nei medesimi o analoghi settori e

condizioni.

La carica di Revisore è onerosa e il compenso è stabilito dall'Assemblea al momento della relativa nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro del Revisore Unico;
- il libro dei Partecipanti.

Tutti i libri dovranno essere vidimati e conservati con cura.

Articolo 20 - Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile con deliberazione assunta dall'Assemblea con il quorum previsto dall'articolo 12 del presente statuto.

L'Assemblea delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri enti le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, previa acquisizione del parere dell'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In originale firmato

Paolo-Maria SMIRNE Notaio